

# Statuto Sociale

approvato dall'Assemblea  
degli Azionisti del 29 aprile  
2011

Capitale sociale aggiornato al 30 maggio 2011



MolMed S.p.A. è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro.

Il portafoglio-prodotti di MolMed comprende due terapeutici antitumorali in sperimentazione clinica: TK, una terapia cellulare che consente il trapianto da donatori di midollo osseo parzialmente compatibili con il paziente, in Fase III per la cura delle leucemie ad alto rischio, ed NGR-hTNF, un nuovo agente mirato ai vasi sanguigni tumorali, in Fase III nel mesotelioma pleurico maligno ed in Fase II per la terapia di altri cinque diversi tipi di tumori solidi: colon-retto, fegato, polmone a piccole cellule, polmone non microcitico ed ovaio.

MolMed ha sede a Milano, presso il Parco Scientifico Biomedico San Raffaele. Le azioni di MolMed (MLM.MI) sono quotate al MTA gestito da Borsa Italiana (segmento Standard, classe I).

# Statuto Sociale MolMed S.p.A.

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### Articolo 1

La Società si denomina

“Molecular Medicine S.p.A.”

o, in forma abbreviata,

“MolMed S.p.A.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

### Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare o chiudere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

### Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

## TITOLO II OGGETTO SOCIALE

### Articolo 4

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;

- d) l'industrializzazione, la produzione e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

## TITOLO III CAPITALE

### Articolo 5

Il capitale sociale, di Euro 43.609.036,42 (quarantatremilioneisecentonovemilatrentasei - virgolaquarantadue), è rappresentato da n. 210.541.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Le azioni non sono rappresentate da titoli cartolari.

Con assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2002, n. 12.973/6.134 di rep. Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro 1.669.144, a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2011.

Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n. 24.365/11.150 di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro 772.178,60, a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2023.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge e dell'articolo 24 del presente Statuto. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### Articolo 6

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

### Articolo 7

Ogni azione dà diritto ad un voto.

### Articolo 8

I versamenti in denaro fatti dai soci alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497(quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

### Articolo 9

Le azioni hanno uguale valore contabile implicito, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti all'interno della medesima categoria.

## TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 10

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera.

### Articolo 11

La convocazione dell'assemblea è unica, essendo escluse convocazioni successive. L'avviso di convocazione deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge. Tale avviso deve essere pubblicato nel sito internet della società nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### Articolo 12

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, gli amministratori potranno convocare l'Assemblea in un termine maggiore purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### Articolo 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi e nei termini di legge.

Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

### Articolo 14

Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, tramite il sito internet o posta elettronica certificata con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la regolarità della costituzione, e vigilare sullo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare i risultati delle votazioni.

### Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal vice presidente più anziano tra quelli presenti, se nominati; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista.

### Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

Lo svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

### Articolo 17

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le disposizioni di legge ad eccezione delle deliberazioni da assumere con riguardo ad operazioni con parti correlate, di cui ai successivi commi, per le quali valgono le speciali regole ivi fissate.

La società approva le Operazioni con Parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa (in seguito "Procedure").

Qualora il Consiglio di amministrazione approvi operazioni con parti correlate di cui all'elenco contenuto nell'Allegato "C" delle Procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate approvate dalla Società e successive modifiche, nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti correlate competente a rilasciare il parere in merito all'Operazione, l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, è competente ad autorizzare il compimento di tali Operazioni.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione a un'operazione con parte correlate di cui al predetto elenco, sia approvata nonostante l'avviso contrario del competente comitato, fermi restando i *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per la natura della delibera, l'Operazione non potrà essere autorizzata o deliberata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti e sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

A tal fine, gli aventi diritto di voto, prima dell'inizio dei lavori assembleari, sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

Nei casi in cui l'Operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da tale organo autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui alle norme vigenti ed alle Procedure adottate dalla Società, potrà essere conclusa anche in deroga agli iter di approvazione obbligatori previsti dalle Procedure medesime a condizione che:

- si tratti di Operazione con parte correlata urgente collegata a situazioni di crisi aziendale, intesa come, non solo situazione di acclarata crisi ma anche di situazione di tensione finanziaria destinata a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale sociale;
- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti (tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5 TUF e redatto in conformità dell'Allegato 4 del Regolamento trascritto nell'Allegato "D" delle Procedure );
- la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti (nel solo caso in cui la valutazione del Collegio sindacale di cui al precedente punto sia positiva);

in caso di valutazione negativa del Collegio sindacale, l'OPC, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

## TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo di voto di lista, di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF") avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF" o "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di

una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"); c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Prima Lista"), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Seconda Lista") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una Seconda Lista.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF", si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF"; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF"; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Il candidato indicato al primo posto della Prima Lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF", il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF".

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

## Articolo 19

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società. Il Consiglio può eleggere un vice presidente, che sostituisce, con rappresentanza della Società, il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### Articolo 20

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta un Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri. Il Consiglio si raduna inoltre in tutti i casi in cui sia convocato ai sensi di legge.

La riunione può essere indetta anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare; ovvero, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più di uno dei mezzi sopra elencati.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 21

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta rispettivamente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

#### Articolo 22

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

#### Articolo 23

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo o lo statuto riservano all'Assemblea.

## Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505(bis) del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza indicazione del valore nominale e l'emissione di obbligazioni non convertibili per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

## Articolo 25

Il Consiglio, fatto salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile e quanto diversamente previsto nel presente Statuto:

- a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;
- b) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, parte dei propri poteri;
- c) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario ai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;
- d) può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti;
- f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### Articolo 26

La rappresentanza della Società spetta, oltre che al presidente ed ai vice presidenti, se nominati, anche agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

### Articolo 27

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli stessi indennità o compensi di altra natura.

### Articolo 28

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

## TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

### Articolo 29

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi del Regolamento Emittenti. Tale quota di

partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo ( e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144(quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 (quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste di cui sopra è ridotta alla metà.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista

che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Quando, invece, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

### Articolo 30

Il presidente e gli altri membri del collegio sindacale vengono retribuiti a termini della normativa applicabile.

### Articolo 31

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

## TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

### Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato, a norma di legge.

### Articolo 33

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

### Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

### Articolo 35

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

## TITOLO VIII SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 36

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei Soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

### Articolo 37

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.to Claudio Bordignon

F.to Pietro D'Alessandro Coadiutore